

(N. 948)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(VILLABRUNA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1955

Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » (F. I. M.).

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 17 ottobre 1950, n. 840, nel mentre si poneva in liquidazione il « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » (F.I.M.), istituito con decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, si attribuiva al Comitato del F.I.M., in liquidazione, il compito: a) di realizzare i diritti e i crediti del F.I.M., con facoltà di compiere atti di straordinaria amministrazione e di formulare al Ministro del tesoro proposte di transazioni e di riduzioni per i crediti ritenuti inesigibili; b) di attuare il residuo programma di riassetamento delle imprese tuttora assistite (articolo 2), assegnando all'uopo la somma di lire 10 miliardi.

Al medesimo Comitato si attribuiva, altresì, il potere di richiedere la liquidazione coatta amministrativa delle imprese inadempienti

(comma 4°, articolo 5) e gli si conferivano, nella relativa procedura di liquidazione, tutti i poteri di vigilanza contemplati dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

La stessa legge n. 840 stabiliva, inoltre, all'articolo 6 che il Comitato di liquidazione avrebbe dovuto presentare, *entro il 31 dicembre 1951*, al Ministro del tesoro e a quello dell'industria e commercio il rendiconto e la relazione di chiusura sull'attività svolta dal F.I.M. e che le attività esistenti alla cessazione delle operazioni del Comitato avrebbero dovuto essere versate al Tesoro dello Stato sui capitoli del bilancio della entrata indicati dal Ministero del tesoro, dedotta, a copertura delle spese di liquidazione di amministrazione, una aliquota da determinarsi dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senonchè, essendosi manifestate^a ulteriori esigenze di assistenza alle imprese meccaniche, si ritenne opportuno prorogare il termine di liquidazione al 30 giugno 1953, assegnando una ulteriore somministrazione di lire 6 miliardi (legge 13 maggio 1952, n. 438). Infine, detto termine, con legge 17 dicembre 1953, n. 915, fu successivamente prorogato al 31 dicembre 1954, senza far luogo, però, a nuove erogazioni di somme.

Ora, essendo imminente la scadenza di quest'ultimo termine, il Comitato del F.I.M., ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 840, dovrebbe versare al Tesoro dello Stato le attività nette risultanti dalla sua gestione.

Però, allo stato attuale, tale versamento si presenta impossibile in quanto le attività del F.I.M. al 31 dicembre prossimo saranno rappresentate in piccola parte da somme in contanti pari a lire 807.888.000, peraltro vincolate al rimborso del debito verso la Cassa depositi e prestiti, e per il rimanente da azioni per un valore nominale di lire 18.599.432.000, da crediti obbligazionari per lire 1.160.841.000, da crediti verso aziende fallite o in liquidazione per lire 50.000.000, da crediti per finanziamenti per lire 5.705.089.000, da macchinari per lire 690.000.000, tutte attività che, ovviamente, potranno essere convenientemente disinvestite soltanto entro un congruo periodo di tempo.

Di conseguenza, le passività del « Fondo », costituite principalmente dal debito verso la Cassa depositi e prestiti di lire 5.000.000.000, e dal rischio per contro-garanzie accordate a Banche su contratti di forniture di aziende diverse (il 10 per cento di lire 1.000.000.000) pari a lire 100.000.000, non potranno essere dimesse, mancando i mezzi liquidi necessari alla loro estinzione.

Nondimeno, ove il Comitato del F.I.M. versasse al Tesoro dello Stato le proprie attività, costituite come sopra, entro il termine stabilito, non sarebbe soddisfatto il precetto dell'articolo 6 della legge n. 840, che prevede soltanto il versamento di somme liquide. Comunque, anche se si ritenesse possibile far versare le attività innanzi descritte, lo Stato verrebbe a trovarsi in notevoli difficoltà nell'amministrarle, poichè — specie per i crediti per fi-

nanziamenti e quelli verso aziende fallite o in liquidazione, nonchè per i macchinari — esso sarebbe vincolato nella sua azione dalle rigide norme della contabilità generale dello Stato.

Non palesandosi, peraltro, opportuno prorogare ulteriormente la gestione della liquidazione F.I.M. così come previsto dalla legge n. 840, in quanto non sembra sia ancora il caso di continuare l'opera di riassetto delle aziende assistite ed occorrendo, quindi, realizzare le attività con quei temperamenti che potranno apparire necessari avuto riguardo alle finalità che la legge istitutiva del F.I.M. si propone di conseguire, si reputa conveniente di nominare un Commissario con l'incarico di realizzare e di versare al Tesoro dello Stato, oltre il termine del 31 dicembre 1954, previsto dalla legge 17 dicembre 1953, n. 915, le attività del « Fondo per il finanziamento all'industria meccanica ».

Il predetto Commissario, per disporre dei necessari poteri, dovrebbe essere autorizzato a compiere operazioni di smobilizzo, nonchè, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, le operazioni finanziarie e gli atti contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840. Nell'adottare le relative deliberazioni, il Commissario stesso, ove lo ritenga necessario, potrà richiedere il parere di un Comitato composto di tre membri nominati, rispettivamente, dai Ministri del tesoro, dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale. Il medesimo, inoltre, dovrebbe esercitare i poteri di vigilanza sulle liquidazioni coatte amministrative, disposte ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 840, attualmente in corso nei confronti della « Isotta Fraschini » e delle « Reggiane ». La prima liquidazione si è già conclusa con il concordato e pertanto il Commissario dovrà vigilare soltanto sulla sua esecuzione; la seconda si concluderà analogamente con un concordato che verrà quanto prima proposto dal Commissario liquidatore. Al predetto Commissario, naturalmente, sarebbe preclusa la facoltà di disporre nei confronti delle aziende nuove liquidazioni coatte amministrative.

Per le controversie concernenti la liquidazione, il Commissario potrebbe valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e potrebbe

essere autorizzato ad adottare la procedura speciale di cui all'articolo 9, secondo comma del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367 (procedura esattoriale) per consentire un rapido recupero dei crediti in sofferenza.

Con il provvedimento di che trattasi, e in vista anche del prossimo riordinamento dell'I.R.I., si prevederebbe, altresì, la facoltà per il Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, di disporre il versamento allo Stato, o ad altro Ente di diritto pubblico indicato dai detti Ministri, dei titoli azionari ed obbligazionari provenienti dalla liquidazione F.I.M. dei quali non si ravvisi opportuno e conveniente l'immediato smobilizzo.

Si è d'avviso che la nomina del Commissario, con le attribuzioni di cui sopra, consentirebbe di superare la chiusura della liquidazione F.I.M. senza provocare scosse troppo sensibili alle aziende assistite e permetterebbe di regolare i debiti ex F.I.M., nonchè di amministrare i crediti del predetto con quella duttilità di procedura e con quella aderenza alle varie situazioni aziendali necessarie per non compromettere l'opera di riassetto delle imprese finora perseguita.

In relazione a quanto sopra, e data l'imminente scadenza del termine, è stato predisposto l'unito disegno di legge che dovrebbe aver corso con la *procedura della massima urgenza*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Per il realizzo delle attività del Fondo per il finanziamento all'industria meccanica ed il versamento al Tesoro dello Stato, stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, dei proventi netti del Fondo stesso oltre il termine del 31 dicembre 1954, previsto dalla legge 17 dicembre 1953, n. 915, il Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, nominerà apposito Commissario.

Art. 2.

Il Commissario di cui al precedente articolo 1 è autorizzato a compiere operazioni di smobilizzo, nonché, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, le operazioni finanziarie e gli atti contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840. Allo stesso sono inoltre conferiti i poteri di vigilanza, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della predetta legge, sulle imprese già assistite dal Fondo e poste in liquidazione coatta amministrativa.

Le deliberazioni del Commissario sono adottate previo parere — ove il Commissario stesso lo ritenga necessario — di un Comitato composto di tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria e commercio e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Per le controversie derivanti dai provvedimenti e dagli atti suddetti, la rappresentanza in giudizio spetta al Commissario, il quale può

valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il recupero dei crediti del Fondo per il finanziamento della industria meccanica il Commissario può adottare la procedura speciale di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

Il Commissario è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio.

La gestione del Commissario è soggetta a rendiconto, da presentarsi al Ministro del tesoro, unitamente al rendiconto dell'intera gestione di liquidazione.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, può disporre il versamento allo Stato, o la cessione ad un Ente di diritto pubblico indicato dai Ministri stessi, dei titoli azionari ed obbligazionari, provenienti dalla liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, dei quali non ravvisi opportuno o conveniente l'immediato smobilizzo.

Art. 5.

Alle operazioni di gestione ed a tutti i provvedimenti atti e contratti effettuati ai sensi della presente legge o comunque concernenti la liquidazione del Fondo, sono estese le agevolazioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889, ratificato con modificazioni con la legge 17 ottobre 1950, n. 840.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed avrà efficacia dal 1° gennaio 1955.